

16 Luglio.

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA

IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Considerando che il mandato conferito dagli elettori agli attuali membri dell'Assemblea, va a cessare col giorno 14 del mese di agosto p. v. per l'effetto dell'articolo 47 della legge 24 dicembre 1848,

Decreta:

1. La nuova Assemblea dei rappresentanti dello Stato di Venezia è convocata pel giorno 15 agosto.

2. Essa avrà mandato illimitato per decidere su qualsiasi argomento che si riferisca alle condizioni interne ed esterne dello Stato.

3. Il mandato de' nuovi rappresentanti s'intende dato dagli elettori per sei mesi a datare dal giorno della prima riunione dell'Assemblea.

4. Per l'elezione dei rappresentanti restano ferme le disposizioni della legge elettorale 24 dicembre 1848, in quanto non sieno modificate dalla presente legge.

5. Dal giorno 26 fino al giorno 30 del corrente mese di luglio, inclusivamente, saranno aperti gli Uffici dei quattordici circondarii elettorali, istituiti con la legge 24 dicembre 1848, e riceveranno, dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane, le notifiche di quegli elettori che non fossero già iscritti nelle liste elettorali, e le domande di cancellazione dalle medesime.

6. Sono ammessi a farsi inscrivere come elettori nel rispettivo circondario:

a) Tutti coloro che nel passato gennaio, avendo le qualità necessarie per essere elettori, non si fossero iscritti;

b) Tutti coloro che volessero approfittare della deliberazione adottata dall'Assemblea, secondo cui la parola *cittadinanza*, contenuta nell'art. 5. della legge elettorale, deve intendersi nel largo senso di *cittadinanza italiana*;

c) Tutti coloro che avessero compiuto dopo le ultime elezioni, o compissero prima del 5 agosto p. v. il ventunesimo anno di età;

d) Tutti coloro che prima del 30 giugno p. p. avessero cessato di appartenere al circondario ove erano iscritti, o per cangiamento di domicilio, o per essere divenuti militari, od altrimenti, e chiedessero di esercitare il diritto elettorale nel circondario nuovo.

7. Le notifiche saranno fatte sopra una modula a stampa, secondo l'art. 14 della citata legge elettorale; ma nel caso indicato qui sopra all'art. 6., lettera d, dovrà la notifica essere corredata dal certificato di eseguita cancellazione di quel nome per parte dell'Ufficio del circondario, ove prima trovavasi inserito. Ogui circondario farà un'apposita lista dei nuovi iscritti. Questa lista sarà comunicata a tutti gli altri Uffici di circondario, affinchè chi si trovasse ancora iscritto nelle liste compilate per la precedente elezione, sia da queste cancellato.